

4.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
<i>Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali</i> (Trasmissione di documenti dal Presidente)	84	<i>Missione valevole nella seduta del 12 maggio 1992</i>	71
<i>Corte costituzionale</i> (Annunzio di sentenze)	78	<i>Presidente del Consiglio dei ministri</i> (Trasmissione di documento)	83
<i>Corte dei conti</i> (Trasmissione di documento)	82	<i>Proposte di inchiesta parlamentare</i> (Annunzio)	77
<i>Documenti ministeriali</i> (Trasmissione)	83	<i>Proposte di legge</i> (Annunzio)	71
<i>Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio</i> (Annunzio)	78	<i>Proposte di legge costituzionale</i> (Annunzio)	77
<i>Garante per la radiodiffusione e l'editoria</i> (Trasmissione di documenti)	84	<i>Provvedimenti concernenti amministrazioni locali</i> (Annunzio)	82
<i>Interpellanze e interrogazioni</i> (Annunzio)	84	<i>Regolamento della Camera</i> (Annunzio di una proposta di modificazione)	77
		<i>ERRATA CORRIGE</i>	84

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missione valevole
nella seduta del 12 maggio 1992.**

Fortunato.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 6 maggio 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CAVERI: « Norme sul passaggio di ruolo degli insegnanti di educazione tecnica e di educazione fisica utilizzati in insegnamenti affini » (544);

PARLATO: « Istituzione del Notiziario ufficiale dei comuni, delle province e delle unità sanitarie locali » (545);

PARLATO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività spaziali nazionali ed internazionali » (546);

TASSI: « Modifica dell'articolo 317 del codice penale, concernente il reato di concussione » (547);

CAPRILI: « Modifica dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, in materia di autorizzazione ad effettuare lotterie nazionali » (548);

GASPAROTTO e RENZULLI: « Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, concernenti la semplificazione della procedura di distacco da una regione e di aggregazione ad un'altra di comuni e province » (549);

BRUNI ed altri: « Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo » (550);

BRUNI ed altri: « Modifica dell'articolo 34 della legge 18 maggio 1989,

n. 183, concernente i consorzi idraulici di terza categoria » (551);

ZAMBON ed altri: « Disciplina dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (DOC e DOCG) mediante uso di zucchero alimentare » (552);

PERANI ed altri: « Immissione in ruolo, mediante concorso pubblico riservato per titoli, di dipendenti non di ruolo degli enti locali » (553);

BRUNI ed altri: « Riforma della legislazione sul credito agrario » (554);

CARELLI e ARMELLIN: « Misure urgenti per il riordino e la valorizzazione delle accademie e dei conservatori di musica » (555);

VINCENZO MANCINI ed altri: « Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 2 dicembre 1980, n. 803, a favore delle biblioteche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici e norme per l'assegnazione a tali biblioteche di personale dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali » (556);

VINCENZO MANCINI ed altri: « Norme per l'applicazione della perequazione prevista dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, ai titolari di pensioni integrative di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70 » (557);

VINCENZO MANCINI ed altri: « Nuove norme in materia di ricorrenze festive » (558);

VINCENZO MANCINI ed altri: « Modifica all'articolo 13 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di retribuzione dei congedi per cure idrotermali » (559);

VINCENZO MANCINI ed altri: « Norme in materia di assunzioni a tempo determinato per la tutela del patrimonio museale » (560);

VINCENZO MANCINI ed altri: « Estensione dei benefici derivanti da miglioramenti contrattuali ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Ente ferrovie dello Stato cessati dal servizio nel periodo 1981-1989 » (561);

VINCENZO MANCINI ed altri: « Modifica all'articolo 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in materia di contributi per la erogazione della pensione agli agenti e rappresentanti di commercio » (562);

VINCENZO MANCINI ed altri: « Modifiche all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, in materia di perequazione delle pensioni » (563);

VINCENZO MANCINI ed altri: « Modifiche alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, concernente istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici. Istituzione del Fondo di previdenza per i membri degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica » (564);

VINCENZO MANCINI ed altri: « Istituzione della Cassa nazionale di previdenza per i liberi professionisti » (565);

VINCENZO MANCINI ed altri: « Riforma della previdenza agricola » (566);

VINCENZO MANCINI ed altri: « Modifiche alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, e 9 dicembre 1977, n. 903, e nuove norme in materia di parità di trattamento tra padre lavoratore e madre lavoratrice » (567);

VINCENZO MANCINI ed altri: « Disciplina della docenza civile nelle scuole, negli istituti e negli enti di formazione dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza » (568);

VINCENZO MANCINI ed altri: « Estensione di alcune disposizioni della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL, agli enti inclusi nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 » (569);

PIRO ed altri: « Disposizioni per l'accessibilità e la visitabilità degli edifici pubblici o aperti al pubblico, nonché per il rifinanziamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche » (570);

TATARELLA: « Soppressione dell'ordine professionale dei giornalisti » (572);

PISICCHIO: « Esenzioni fiscali per i veicoli utilizzabili dalle persone handicappate » (573);

PISICCHIO: « Regolamentazione della professione di scrittore » (574);

PISICCHIO: « Provvedimenti per la qualificazione e lo sviluppo dell'occupazione giovanile » (575);

PISICCHIO: « Norme per la tutela ed il recupero del centro storico di Alberobello e del territorio denominato "Valle dei trulli" » (576);

PISICCHIO: « Norme per la celebrazione dell'VIII centenario della nascita dell'Imperatore Federico II di Svevia » (577);

PISICCHIO: « Aumento della dotazione organica dei dirigenti preposti ai servizi antincendio » (578);

PISICCHIO: « Autorizzazione di spesa per la salvaguardia idrogeologica dell'abitato del comune di Corato, in provincia di Bari » (579);

PISICCHIO: « Norme in materia di trasparenza nell'accesso alle cariche elettive » (580);

PISICCHIO: « Modifiche alle norme concernenti il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia » (581);

PISICCHIO: « Modifiche all'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, recante norme di indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari » (582);

PISICCHIO: « Obbligo dell'uso di carta riciclata per la propaganda elettorale » (583);

PISICCHIO: « Adeguamento dell'indennità di disoccupazione ordinaria » (584);

PISICCHIO: « Istituzione dei ruoli provinciali dei tecnici di laboratorio e soppressione dei ruoli provinciali dei collaboratori tecnici degli istituti e scuole di ogni ordine e grado » (585);

PISICCHIO: « Riordinamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori » (586);

PISICCHIO: « Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di arte drammatica » (587);

PISICCHIO: « Istituzione della cattedra di metodologia e didattica presso gli istituti e le scuole magistrali » (588);

PISICCHIO: « Disciplina e riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle scuole superiori per assistenti sociali » (589);

PISICCHIO: « Istituzione dell'Ufficio del tutore pubblico dell'infanzia » (590);

PISICCHIO: « Norme per il decentramento dell'attività giurisdizionale della Corte dei conti in materia di pensioni di guerra » (591);

PISICCHIO: « Ordinamento della professione di educatore fisico » (592);

PISICCHIO: « Istituzione in Bari della scuola della pietra presso la basilica di San Nicola » (593).

In data 7 maggio 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PIZZINATO: « Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni as-

sicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali » (594);

FUMAGALLI CARULLI: « Disposizioni per la protezione delle opere di disegno industriale » (595);

PIRO e ANTONIO TESTA: « Modifica all'articolo 10 della legge 18 marzo 1988, n. 111, in materia di patenti di guida per trasporto specifico di persone handicappate » (596);

PIRO ed altri: « Modifica dell'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente i soggetti da considerare invalidi civili ai fini delle assunzioni obbligatorie » (597);

PIRO: « Esclusione della rendita per inabilità corrisposta dall'INAIL dal computo del reddito individuale e del nucleo familiare » (598);

PIRO ed altri: « Disciplina delle assunzioni obbligatorie » (599);

PIRO: « Nuove disposizioni concernenti i requisiti fisici, psichici e attitudinali per il conseguimento della patente di guida » (600);

PIRO: « Modifica all'articolo 20 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, in materia di riserve obbligatorie » (601);

PIRO: « Modifica al decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, in materia di risarcimento dei danni per i sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti » (602);

PIRO: « Disciplina dei contratti di locazione finanziaria di immobili destinati ad uso di abitazione » (603);

PIRO: « Istituzione del Comitato interministeriale per i finanziamenti esteri e norme sul rischio di cambio » (604);

PIRO: « Norme per la concessione di mutui con garanzia dello Stato alle imprese italiane creditrici nei confronti di enti pubblici e società libiche » (605);

PIRO: « Elevazione del limite di età per la partecipazione ai concorsi per assistente medico e veterinario collaboratore presso le unità sanitarie locali » (606);

PIRO: « Modifica all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di condotta antisindacale delle pubbliche amministrazioni » (607);

PIRO: « Norme in materia di approvazione di accordi aziendali » (608);

PIRO: « Disciplina dell'impiego di alcool metilico » (609);

PIRO: « Facoltà per i dipendenti della pubblica amministrazione di convertire la tredicesima mensilità in un periodo di ferie » (610);

PIRO: « Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese da case di cura » (611);

PIRO: « Riforma dell'ordinamento delle scuole di formazione degli esercenti le professioni sanitarie non mediche e del relativo esercizio professionale » (612);

PIRO: « Delega al Governo per la definizione dello stato giuridico del personale dipendente dalle unità sanitarie locali » (613);

PIRO: « Norme per l'uso di materiale cartaceo di recupero nelle confezioni e negli imballaggi » (614);

PIRO: « Norme per la riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica in favore dei soggetti mutilati ed invalidi » (615);

PIRO: « Concessione della pensione privilegiata ordinaria di reversibilità ai congiunti dei caduti per causa di servizio militare » (616);

PIRO: « Agevolazioni fiscali per le persone handicappate » (617);

PIRO: « Agevolazioni fiscali per l'uso dell'alcool etilico » (618);

SPINI: « Disciplina dell'attività e del finanziamento dei partiti politici » (619);

PIRO: « Norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro » (621);

PIRO: « Norme per soddisfare le esigenze abitative dei cittadini portatori di minorazioni motorio-visive » (622);

PIRO: « Modifica all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di estensione a tutti i professori universitari di ruolo delle funzioni direttive e di coordinamento » (623);

PIRO: « Modifica dell'articolo 41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dell'articolo 39 del codice della navigazione, in materia di concessioni demaniali marittime » (624);

PIRO: « Istituzione del corso di laurea in scienze della riabilitazione » (625);

PIRO: « Autorizzazione alla vendita di benzina priva di piombo miscelata con alcool etilico di origine agricola » (626);

PIRO: « Interpretazione autentica dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, concernente la validità della laurea in scienze politiche per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista » (627);

PIRO: « Trasformazione dei consorzi di bonifica in "Aziende speciali acqua - suolo - ambiente" » (628);

PIRO: « Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di applicazione dell'imposta locale sui redditi alle imprese artigiane » (629);

PIRO: « Nuove norme per l'accertamento della invalidità civile » (630);

BORGOGLIO: « Norme in sostegno dell'associazionismo sociale » (631);

BORGOGLIO: « Ordinamento della professione di pubblicitario » (632);

BORGOGLIO: « Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, concernente esenzioni fiscali per gli autoveicoli e i motocicli di interesse storico » (633);

PIRO: « Modifica all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in materia di esenzione dall'IRPEF delle pensioni privilegiate spettanti agli infortunati e ai caduti delle forze dell'ordine e loro superstiti » (634);

BORGOGLIO: « Istituzione della lotteria della Cavalcata Aleramica » (635);

BORGOGLIO: « Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica » (636);

BORGOGLIO: « Autorizzazione a cedere in proprietà al comune di Novi Ligure l'immobile demaniale denominato "ex caserma Baiardi", al fine di insediarvi un istituto professionale » (637);

BORGOGLIO: « Istituzione dell'albo professionale degli agenti teatrali ed organizzatori di spettacoli » (638);

BORGOGLIO: « Norme per il recupero dei castelli del Monferrato » (639);

BORGOGLIO: « Modifiche al testo unico approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, in materia di agevolazioni fiscali per la realizzazione di piccoli impianti di produzione di energia elettrica » (640);

BATTISTUZZI ed altri: « Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di elezione di-

retta dei sindaci e di elezione dei consigli comunali » (641);

TORCHIO: « Norme in materia di contratti tra enti locali, associazioni senza fini di lucro e cooperative di pensionati per la prestazione di servizi socialmente utili » (642);

TORCHIO: « Estensione al personale civile dell'Amministrazione centrale dello Stato dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 24 maggio 1989, n. 193 » (643);

PIRO: « Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, e dell'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205, in materia di ricostruzione della carriera di talune categorie di personale già appartenente al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (644);

PIRO: « Norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate » (645);

PIRO: « Disciplina dell'uso dei mezzi audiovisivi per la promozione di operazioni finanziarie non autorizzate » (646);

PIRO: « Istituzione della scuola "Francesco Zanardi" a Poggio Rusco (Mantova) per la formazione professionale dei disabili nel campo delle tecniche museali » (647);

PIRO: « Modifiche all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di rivalutazione della rendita INAIL e norme per il riequilibrio gestionale dell'Istituto » (648);

PIRO: « Rivalutazione degli assegni accessori di superinvalidità e aggancio automatico ai corrispondenti assegni previsti per i grandi invalidi di guerra » (649).

In data 8 maggio 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

LUCCHESI ed altri: « Norme concernenti l'esercizio dei distributori di carburante » (651);

VIOLANTE: « Disposizioni in materia di elezioni comunali » (652);

LONGO: « Norme in materia di cumulo tra indennità spettanti ai membri del Parlamento e del Governo e retribuzioni derivanti da rapporti di pubblico impiego » (653);

CARIGLIA ed altri: « Norme di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione » (656);

CARIGLIA ed altri: « Disciplina dei sondaggi preelettorali » (657);

CARIGLIA ed altri: « Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici » (658);

CARIGLIA ed altri: « Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di garanzia del diritto di informazione dei cittadini » (659);

CARIGLIA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti ai partiti politici italiani » (660);

BATTISTUZZI ed altri: « Modifica all'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente il contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici » (661);

FIORI: « Regolamentazione giuridica dei partiti politici » (662);

FIORI: « Modifica all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, in materia di inquadramento nella qualifica di sovrintendente degli appuntati di pubblica sicurezza già collocati in quiescenza » (663).

In data 11 maggio 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

LONGO: « Nuove norme per l'alienazione del patrimonio abitativo pubblico » (665);

BRUNI ed altri: « Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati » (666);

BRUNI ed altri: « Norme sulle denominazioni d'origine protetta, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari » (667);

BRUNI ed altri: « Riforma del Corpo forestale dello Stato » (668);

TATARELLA ed altri: « Norme per l'abolizione del controllo partitocratico sugli atti delle regioni, delle province e dei comuni e trasferimento delle funzioni dei relativi organi di controllo alla Corte dei conti » (669);

FINI ed altri: « Avocazione allo Stato dei profitti illegittimi della classe politica a livello comunale, provinciale, regionale e statale » (670);

TATARELLA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui rapporti in materia di appalti tra Lega Nazionale delle cooperative, potere politico ed economico ed organizzazioni mafiose da Milano a Palermo » (671);

TATARELLA ed altri: « Norme per l'istituzione dei comitati regionali per gli appalti ai fini della separazione della gestione dalla programmazione » (672);

MARTINAT ed altri: « Norme per la repressione degli illeciti nell'assegnazione di lavori pubblici, di forniture di servizi, nonché per la conseguente sospensione del finanziamento pubblico ai partiti. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di appalti » (673);

FINI ed altri: « Norme per l'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia e sulla composizione dei consigli e delle giunte comunali e provinciali » (674).

In data odierna sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

RAFFAELE COSTA: « Norme in materia di determinazione, inquadramento e retribuzione del personale in servizio presso la Presidenza della Repubblica » (675);

PAPPALARDO: « Introduzione dell'articolo 321-bis del codice penale concernente ipotesi di non punibilità per il reato di corruzione » (676);

BREDA: « Liquidazione dei fondi integrativi per il personale delle unità sanitarie locali provenienti da altri enti » (677);

POLLI e BORGHEZIO: « Istituzione del doppio capoluogo a Verbania e Domodossola nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola » (678);

IMPOSIMATO ed altri: « Abolizione della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno » (679).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge costituzionale.

In data 6 maggio 1992 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dai deputati:

TATARELLA ed altri: « Modifiche allo Statuto della Regione siciliana in materia di composizione dell'Assemblea regionale, di elezione diretta del Presidente della Regione e di referendum abrogativo » (571).

In data 7 maggio 1992 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dai deputati:

PIERLUIGI CASTAGNETTI ed altri: « Modificazioni dell'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione » (620).

In data 8 maggio 1992 sono state presentate alla presidenza le seguenti proposte di legge costituzionale dai deputati:

PAISSAN ed altri: « Modifica dell'articolo 85 della Costituzione » (650);

CARIGLIA ed altri: « Modifiche agli articoli 75 e 138 della Costituzione » (654);

CARIGLIA ed altri: « Modifiche agli articoli 64, 92, 93 e 94 e introduzione dell'articolo 94-bis della Costituzione » (655).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di inchiesta parlamentare.

In data 6 maggio 1992 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare dal deputato:

PISICCHIO: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione dell'infanzia » (doc. XXII, n. 15).

In data 6 maggio 1992 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare dal deputato:

RAFFAELE COSTA: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla realizzazione delle opere per i campionati mondiali di calcio "Italia '90" » (doc. XXII, n. 16).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di modificazione del regolamento della Camera.

È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento della Camera dei deputati:

PATUELLI ed altri: « Modificazione all'articolo 4 del regolamento, concernente l'elezione del Presidente della Camera » (doc. II, n. 1).

Questa proposta sarà stampata, distribuita e deferita alla Giunta per il regolamento.

Annuncio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato CULICCHIA per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 575, 577, numero 3), dello stesso codice (omicidio aggravato); e per i connessi reati in armi (doc. IV, n. 1).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Annuncio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte Costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 22 aprile 1992, copia delle seguenti sentenze:

n. 185 (doc. VII, n. 1) con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), nella parte in cui fa riferimento alla « autorizzazione prescritta dall'articolo 13 » anziché alla « autorizzazione prescritta dall'articolo 15 »;

n. 188 del 13 aprile 1992 (doc. VII, n. 2), con la quale ha dichiarato:

1. l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice per

le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'articolo 444 dello stesso codice, a partecipare al giudizio;

2. non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 34, secondo comma, sollevata, in riferimento agli articoli 76, 77 e 25 della Costituzione dal Tribunale di Bari con ordinanza del 10 ottobre 1991;

3. non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 34, secondo comma, sollevata, in riferimento agli articoli 76, 77 e 25 della Costituzione, dal Pretore di Urbino con ordinanza del 3 ottobre 1991;

con lettera in data 28 aprile 1992, copia delle seguenti sentenze:

n. 194 del 15 aprile 1992 (doc. VII, n. 9), con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio) nella parte in cui non prevede, tra gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio, l'anticipazione a carico dello Stato delle spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta;

n. 195 del 15 aprile 1992 (doc. VII, n. 10), con la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 7, secondo comma, della legge Regione Marche 21 maggio 1980, n. 35 (Prime disposizioni per l'attuazione dell'articolo 23, settimo comma, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), limitatamente alle parole « o statutarie »;

con lettera in data 29 aprile 1992, copia della sentenza n. 204 del 15 aprile 1992 (doc. VII, n. 19), con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria) e 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei

contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui non determinano la misura della retribuzione, oltre la quale diventano operanti l'esclusione e il congelamento dell'indennità integrativa speciale.

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 187 del 13 aprile 1992 (doc. VII, n. 3), con la quale ha dichiarato:

1. la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 452, secondo comma, del codice di procedura penale e 247 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione dal Tribunale di Roma con ordinanza del 18 marzo 1991;

2. l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 452, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione dal Tribunale di Roma con ordinanza dell'8 gennaio 1991;

3. l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 449 e 452, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 101 della Costituzione dal Tribunale di Milano con ordinanza del 5 dicembre 1990;

n. 188 del 13 aprile 1992 (doc. VII, n. 4) con la quale ha dichiarato:

1. non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, primo comma, della legge 25 agosto 1991 n. 284 (liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche), sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Umbria, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, come attuati dagli ar-

ticoli 56 e 52, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'articolo 4, n. 10, dello Statuto speciale di autonomia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), come attuato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116 e dagli articoli 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469; dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli articoli 8, n. 20, 9, n. 7, e 16 dello Statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670), come attuati dal decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1974, n. 278 e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526; dalla Regione Toscana, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, come attuati dagli articoli 56 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché all'articolo 97 della Costituzione; dalla Regione Lombardia, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

2. non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, della legge 25 agosto 1991, n. 284, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Umbria, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, come attuati dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'articolo 4, n. 10, dello Statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione; dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli articoli 8, n. 20, 9, n. 7, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione; dalla Regione Toscana, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 8, n. 20, 9, n. 7, e 16 dello Statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione;

3. non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, terzo e quarto comma, della legge 25 agosto 1991, n. 284, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Umbria e Toscana, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione; dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'articolo 4, n. 10, dello Statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione; dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, in riferimento agli articoli 8, n. 20, 9, n. 7, e 18 dello Statuto speciale di autonomia, in connessione con le norme di attuazione, e, limitatamente alla sola Provincia autonoma di Bolzano, in connessione con l'articolo 17, primo comma, lettera c) (*rectius*: lettera b), e terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

4. non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, quinto comma, della legge 25 agosto 1991, n. 284, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Umbria e Toscana, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione; dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'articolo 4, n. 10, dello Statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione; dalla Regione Lombardia, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

5. non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, sesto comma, della legge 25 agosto 1991, n. 284, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Umbria e Toscana, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, come attuati dagli articoli 56 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'articolo 4, n. 10, dello Statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione; dalla Regione Lombardia, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione; dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 8, n. 20, 9, n. 7, 16 e 68 dello Statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione;

6. non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, quinto e sesto comma, della legge 25 agosto 1991, n. 284, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 8, n. 20, 9, n. 7, e 16 dello Statuto speciale di autonomia e relative norme di attuazione, nonché all'intero titolo V dello stesso Statuto, come attuato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386;

7. non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, sesto comma, della legge 25 agosto 1991, n. 284, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Lombardia, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione.

n. 189 del 13 aprile 1992 (doc. VII, n. 5) con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 12 aprile 1990, n. 74 (modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), in riferimento agli articoli 3, 24 e 125, secondo comma, della Costituzione ed all'articolo 23, primo comma, dello Statuto della Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455) in rapporto al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia con l'ordinanza in epigrafe;

n. 190 del 13 aprile 1992 (doc. VII, n. 6) con la quale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 (ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile dell'Interno) e della legge di delega 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza in epigrafe riportata;

n. 191 del 13 aprile 1992 (doc. VII, n. 7) con la quale ha dichiarato:

1. in relazione al periodo anteriore al 5 febbraio 1988, non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, quarto e quinto comma, e 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4 e 81 della Costituzione, dal Pretore di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2. non fondata la medesima questione in relazione al periodo successivo al 5 febbraio 1988;

3. inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, quarto e quinto comma, e 8 della legge sopra citata, sollevata, in riferimento all'articolo 97 delle Costituzioni, dal nominato Pretore con la medesima ordinanza;

n. 192 del 13 aprile 1992 (doc. VII, n. 8) con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, secondo comma, decreto-legge 16 marzo 1991 n. 83, convertito in legge 15 maggio 1991, n. 154 (Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze), in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Pesaro con l'ordinanza in epigrafe;

n. 196 del 15 aprile 1992 (doc. VII, n. 11) con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 59, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 (Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magi-

stratura e disposizioni transitorie) come modificato dall'articolo 12, legge 3 gennaio 1981, n. 1 (modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 101, comma secondo, e 104, comma primo, della Costituzione, dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura con ordinanza del 12 aprile 1991;

n. 197 del 15 aprile 1992 (doc. VII, n. 12) con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39 (sistemazione in ruolo del personale risultato idoneo agli esami di cui alla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, e successive modifiche ed integrazioni nonché del personale di cui all'articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8) con riferimento agli articoli 97 e 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania con ordinanza dell'8 marzo 1988;

n. 198 del 15 aprile 1992 (doc. VII, n. 13) con la quale ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla Regione siciliana, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti del decreto del ministro dei trasporti del 4 ottobre 1990, recante « Modificazioni alle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato »;

n. 199 del 15 aprile 1992 (doc. VII, n. 14) con la quale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 66, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 698 (Modifiche al sistema penale) sollevate, in riferimento agli articoli 13 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Ancona con l'ordinanza in epigrafe;

n. 200 del 15 aprile 1992 (doc. VII, n. 15) con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 669, nono comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Pretore di Catania — Sezione staccata di Acireale con l'ordinanza in epigrafe;

n. 201 del 15 aprile 1992 (doc. VII, n. 16) con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, primo comma, della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive), nella parte in cui prevede che « l'autorizzazione del sindaco sostituisce la concessione ... per la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle di cui ai fondi rustici di cui all'articolo 6 », in riferimento agli articoli 25, secondo comma e 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Modica, sezione distaccata di Scicli, con ordinanza del 5 luglio 1991;

n. 202 del 15 aprile 1992 (doc. VII, n. 17) con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, terzo comma, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla regione Puglia, in riferimento agli articoli 117, 118, 119 e 81, ultimo comma, della Costituzione;

n. 203 del 15 aprile 1992 (doc. VII, n. 18) con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 493 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 77 della Costituzione, dal pretore di Verona — sezione distaccata di Caprino Veronese — con l'ordinanza in epigrafe;

n. 205 del 15 aprile 1992 (doc. VII, n. 20) con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costi-

tuzionale dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) « nella parte in cui non prevede la legittimazione del fallito alla impugnazione dei crediti ammessi, anche quando l'accertamento è pregiudiziale al giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento proposto dallo stesso fallito », in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, sollevata dal tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 4 maggio 1992, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 26 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, l'elenco delle registrazioni con riserva effettuate nella seconda quindicina del mese di aprile 1992, unitamente alle deliberazioni ed agli allegati relativi (doc. VI, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il ministro dell'interno, con lettere in data 7 e 8 maggio 1992, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Castelmagno (Cuneo), Sanza (Salerno), Serramazzone (Modena), Santadi (Cagliari), Francavilla Angitola (Catanaro) e di Terralba (Oristano).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Trasmissione
dal Presidente del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri — per conto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria — con lettera in data 5 maggio 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, le comunicazioni, con i relativi allegati, del Garante stesso.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione dal ministro del bilancio
e della programmazione economica.**

Il ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di vicepresidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, ha trasmesso:

con lettera in data 5 maggio 1992, copia delle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nella seduta del 31 gennaio 1992, riguardanti l'esame di situazioni aziendali, settoriali ed occupazionali al fine dell'adozione di provvedimenti di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 675 del 1977 e norme successive, nonché eccedenza di manodopera ai sensi della legge n. 169 del 1991;

con lettera in data 7 maggio 1992, copia delle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nella seduta del 25 marzo 1992, riguardanti l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 4 della legge n. 675 del 1977 dei progetti di ristrutturazione presentati da varie società.

Questa documentazione sarà trasmessa — d'intesa con il Presidente del Senato — alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale

e per i programmi delle partecipazioni statali, e sarà altresì trasmessa alle Commissioni competenti.

**Trasmissioni
dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 6 maggio 1992, ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo unico della legge 6 febbraio 1992, n. 180, l'elenco da aggiornare annualmente delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale ai quali potranno essere erogati contributi per la realizzazione delle iniziative in attuazione della succitata legge.

Tale elenco sarà trasmesso alla III Commissione permanente (Esteri), non appena la Commissione stessa sarà costituita.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 6 maggio 1992, ha trasmesso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1992, n. 212, l'elenco degli enti e delle istituzioni dei quali il Ministero stesso si potrà avvalere per le valutazioni relative alle iniziative di cui all'articolo 3 della succitata legge.

Tale elenco sarà trasmesso alla III Commissione permanente (Esteri), non appena la Commissione stessa sarà costituita.

Il ministro degli affari esteri ha trasmesso, in ottemperanza all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 febbraio, il 15 marzo e il 15 aprile 1992.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con lettera in data 6 maggio 1992, ha trasmesso, ai sensi

dell'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, la relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri delle Comunità europee, relativa al secondo semestre 1991 (doc. XCVII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 8 maggio 1992 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la relazione sull'attività della Commissione stessa relativa al periodo luglio 1991-gennaio 1992.

Questa relazione sarà trasmessa alla Commissione competente e — d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica — sarà altresì portata a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, con lettera in data 8 maggio 1992, ha trasmesso copia della decisione emessa il 7 maggio 1992 ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con cui ha autorizzato l'operazione di concentrazione realizzata dalla Fininvest Spa con l'acqui-

sizione della Ame finanziaria e di un ramo d'impresa della A. Manzoni, prescrivendo nel contempo le misure idonee a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'allegato B ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'allegato A ai resoconti della seduta del 23 aprile 1992, a pagina 38, prima colonna, prima e seconda riga deve leggersi: « Trasmissione dal ministro del bilancio e della programmazione economica » e non « Trasmissioni dal ministro del tesoro »; di conseguenza alla terza riga, deve leggersi: « Il ministro del bilancio e della programmazione economica », e non « Il ministro del tesoro »; dopo la undicesima riga, deve leggersi: « Trasmissione dal ministro del tesoro ».

Nell'allegato A ai resoconti della seduta del 6 maggio 1992, a pagina 57, seconda colonna, quintultima riga, deve leggersi: « dell'imputato detenuto » e non: « dell'imputato », come stampato; a pagina 58, seconda colonna, quintultima riga, deve leggersi: « deducibilità dal reddito » e non: « deducibilità del reddito », come stampato.